

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazione e la radiotelevisione, la loro pianificazione, le procedure di autorizzazione e le modalità di installazione.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili di telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 3 della Legge 36/2001 e successivo art. 3 del presente regolamento.

I limiti di riferimento per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi disciplinati dal presente regolamento sono quelli fissati dal DM 381/1998 nell'intervallo di frequenza tra i 10 kHz e 300 GHz (cd. Alte frequenza) e dall'emanando Decreto previsto dall'art. 6 della Legge 36/2001.

Vengono perciò regolamentati impianti fissi e mobili di telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi.

Le frequenza sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- a. le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra i 100 kHz e 300 GHz;
- b. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c. gli impianti e le apparecchiature di radio-telecomunicazione utilizzati ad uso radio-amatoriale, con potenza al connettore di antenna non superiore ai 5 W.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi devono essere impiegati garantendo il rispetto di limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Sono altresì esclusi dal presente regolamento tutte le infrastrutture definite "strategiche" ai sensi della L. 443/2001 e di cui il CIPE fornisce gli elenchi ed eventuali opere dichiarate di pubblica utilità secondo le procedure previste dalla legge.

Per la gestione di questi si rimanda alle norme statali e regionali specifiche. I gestori che intendono avvalersi di questo articolo dovranno produrre copia conforme all'originale, secondo le disposizioni in tal senso, della documentazione comprovante le definizioni o le dichiarazioni a cui intendono far riferimento per lo specifico intervento.

In assenza di tale documentazione richiesta i gestori dovranno far riferimento al presente regolamento ed alla normativa collegata.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valori di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- c. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitati, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- d. esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, soggetta a specifica normativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- e. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori o ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radio diffusione, radiocomunicazione o radio astronomia;
- f. impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete di servizio della telefonia mobile;
- g. impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra del servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h. impianto mobile per telefonia mobile: si tratta di impianti SRB, così come definiti alla lettera f. che abbiano caratteristiche di mobilità

comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Si tratta quindi di impianti che devono avere carattere di breve durata temporale di esercizio, attivati per esempio per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di impianto fisso. La temporaneità dell'impianto, quale elemento caratterizzante, non può prescindere dall'individuazione di un tempo totale di attivazione stimabile in non più di 180 giorni;

- i. reti microcellulari di telecomunicazione: insieme di impianti:
 - 1. formato da stazioni radiobase (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura all'interno degli edifici;
 - 2. costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d'antenna non superiore ai 4 W;
 - 3. con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 mt. intorno all'impianto;
- j. impianto ad uso radioamatoriale: dispositivi utilizzati da chi effettua/riceve, a livello amatoriale, radiotrasmissioni utilizzando bande di frequenza autorizzate, con un particolare codice di linguaggio e secondo precise convenzioni internazionali.

TITOLO II

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Articolo 4 – Localizzazione degli impianti

Le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono così definite:

- a. **area 1**: è l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, è singolarmente delimitato dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
- b. **area 2**: è la parte di territorio comunale non rientrante nell'area 1;
- c. **aree di particolare tutela**: sono le aree comprese entro il limite di 100 mt. dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici centri sportivi e ricreativi nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali,

carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture simili e relative pertinenze;

- d. **edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale**: sono quelli individuati ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge Regionale n. 11 /2001.

La suddetta ripartizione è meglio individuata nell'allegata planimetria parte integrante del seguente regolamento.

In area 1 (A1), fuori dalle aree di particolare tutela e dagli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di cui alla Legge Regionale 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore ai 1000 W.

In area 2 (A2), fuori dalle aree di particolare tutela e dagli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di cui alla Legge Regionale 11/2001 e distribuite come di seguito elencate:

- **A2/300** fascia da A1 sino a 100 mt. in cui è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla DGR 7351/2001 allegato A comma 3 con potenza sino a 300 W;
- **A2/1000**: compresa tra 100 e 250 mt in cui è possibile installare impianti con potenza totale al connettore di antenna compresa tra i 300 W e i 1000 W;
- **A2>1000**: compresa tra 250 e 500 mt in cui è possibile installare impianti con potenza totale al connettore di antenna superiore ai 1000 W.

Nelle aree di particolare tutela (AP) è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla Legge Regionale 11/2001 inferiori a 300 W, nella fascia compresa tra mt. 75 e mt. 100 dal perimetro di proprietà.

E' fatto divieto di installare impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, in corrispondenza e nella fascia compresa tra 0 mt. e 75 mt. dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici centri sportivi e ricreativi nonchè strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture simili e relative pertinenze e sugli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale.

L'Amministrazione Comunale, nel rilasciare l'autorizzazione e nell'esaminare la denuncia di inizio attività verificherà il rispetto dei limiti di distanza sopra indicati anche nei confronti di aree di particolare tutela ancorchè ubicate nel territorio di comuni limitrofi o confinanti.

Articolo 5 – Individuazione aree idonee

In particolare applicando quanto previsto dalla legge costituzionale sulle subdeleghe e alla possibilità da parte degli enti locali di emanare norme, purchè non in contrasto con quelle principali, l'Amministrazione Comunale di Arena Po pone le seguenti condizioni in attuazione delle suddette norme ed in linea con la Legge Regionale 11/2001:

- a) i siti devono essere di proprietà comunale o rese tali mediante procedura di esproprio per pubblica utilità;
- b) in alternativa siano di proprietà pubblica;
- c) siano facilmente delimitabili e isolabili come accesso;
- d) in mancanza di aree con le suddette caratteristiche che i siti privati debbano essere esplicitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- e) per l'idoneità del sito non è condizione sufficiente la conformità della struttura con lo strumento urbanistico.

Si individuano, in prima istanza, quali aree di possibile installazione degli impianti le sottoelencate aree meglio individuate nell'allegata planimetria:

- aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
- aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a verde non attrezzato.

Ogni gestore potrà valutare, in relazione ai propri obiettivi di copertura del territorio, quali delle aree sopraelencate sono potenzialmente idonee per installare i propri impianti.

Articolo 6 – Norme progettuali per le installazioni

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, l'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Fermo restando tutte le prescrizioni, limitazione e divieti derivanti dalla Procedura di VIA statale e regionale, al rispetto di quanto previsto dalla ex LR 18/1997, dal DL 42/2004 e dalla Legge Regionale 12/2005 per gli aspetti paesaggistici e tutti i vincoli relativi alla L 1089/1939 oltre a quelli derivanti dal rischio idrogeologico, si precisa che tutte le installazioni dovranno tener conto delle seguenti linee guida progettuali:

- Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico.

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal DM 381/1998 ed al Decreto previsto dall'art. 6 della Legge 36/2001.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 300 W;
- entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 1000 W;
- entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore ai 1000 W.

Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al DLgs 493/1996.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 7 – Programmazione delle installazioni

I gestori delle reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al comune e all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno e per l'anno successivo, il piano di localizzazione in funzione delle aree idonee, e in base alle quali saranno valutate le singole localizzazioni, garantendo forme di partecipazione, dando precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

Il piano, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente regolamento, dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti, privilegiando il sistema della collocazione su unico sito, e curare in particolare l'ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Il comune, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di garantire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Il Comune assicura, durante le singole fasi del procedimento, la partecipazione dei Comitati e delle Associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui piani industriali dei gestori.

TITOLO III

PROCEDURE E ADEMPIMENTI

Articolo 8 – Procedure di comunicazione

E' soggetto ad obbligo di **comunicazione**, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 11/2001 e successivo regolamento di attuazione, da parte del titolare, al Sindaco e all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

- a. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiori a 7 W;
- b. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, superiori ai 5 W;
- c. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- d. l'esercizio di impianti temporanei per la telefonia mobile non superiori a 20 W (ex art. 8 Legge Regionale 11/2001 così come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2002); il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

La variazione di titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio, devono essere comunicati al Sindaco e all'ARPA entro dieci giorni.

Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione, ai sensi della lettera a. comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 9 – Procedure di autorizzazione per installazioni, modifiche e disattivazioni

Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali.

L'istanza di **autorizzazione** alla installazione deve essere presentata al Comune dal titolare dell'impianto. L'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione in esso richiamata e in particolare da quella atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alle vigenti disposizioni normative in materia.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

Copia dell'istanza deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 gg dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Il termine di cui al presente articolo, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso in cui un'amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del provvedimento convoca, entro 30 gg dalla data di ricezione dell'istanza, una conferenza dei servizi alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della Legge 36/2001.

La conferenza dei servizi deve pronunciarsi entro 30 gg dalla prima convocazione.

L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza dei servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna non superiore a 20 W, è possibile presentare **denuncia di inizio attività**. Copia della denuncia di inizio attività deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA.

Sono soggetti al procedimento di cui sopra anche gli impianti temporanei per la telefonia mobile con potenza totale al connettore uguale o superiore a 20 W.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativo domanda o denuncia sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Il sindaco a conclusione del procedimento ne comunica l'esito al titolare e all'ARPA; nella comunicazione al titolare e all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni, tra le quali quelle volte a

- regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione;
- il corrispettivo previsto;
- i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto compresi quelli finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione e le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi.

Entro 10 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA, dichiarando sotto la propria

responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della LR 11/2001 nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio.

Ne caso di variazioni di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro 30 giorni dalla variazione, apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA.

Nel caso di disattivazione dell'impianto il titolare presenta, entro 30 giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA.

In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o presentazione di denuncia di inizio attività di cui al presente articolo, il titolare almeno 30 giorni prima, ne dà apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, secondo quanto disposto dal comma 9 art. 7 della LR 11/2001.

Nel caso in cui, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento di potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o nella denuncia di inizio attività, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

Articolo 10 – Responsabilità

Viste le norme e le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9, nell'accettare l'autorizzazione il titolare degli impianti e/o il suo gestore ovvero il soggetto responsabile a qualsiasi titolo, ne accetta anche tutte le limitazioni e prescrizioni senza riserve; gli stessi si assumono, inoltre, piena responsabilità sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi contenzioso o pretesa sollevati da parte di terzi che dovessero ritenersi danneggiati dalle strutture e attività derivanti dall'autorizzazione rilasciata in quanto, le stesse, di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo rilasciate, non superano comunque l'obbligo e il dovere del rispetto dei diritti di terzi (Cass. Pen. Sez. VI, 10.01.77, Tassara – Cass. Pen. Sez. I, 26.05.1993, n. 5348, ud. 06.04.1993 – Dal Sasso).

Articolo 11 – Norme speciali

I gestori che intendessero attivare impianti sul territorio comunale dovranno produrre agli atti del comune (che li gestirà nel rispetto della norma sulla privacy) la mappa degli impianti esistenti di medesima proprietà limitrofi a quello/i richiesti o proposti, fornendo anche aree di copertura e potenza, oltre al rispetto dell'art. 4 comma 11 della LR 11/2001, libero da vincoli di privacy.

TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 12 – Controlli

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi in particolare dell'ARPA.

Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonti di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della Legge 241/1990, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente o qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, sia ipotizzabile il superamento dei limiti, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione del provvedimento di competenza. L'ARPA potrà verificare altresì, in base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del DM 381/1998, attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di verifica dell'ARPA sono a carico dei soggetti titolari degli impianti.

Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia.

Articolo 13 – Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme del presente regolamento, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convenzioni con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla vigente normativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,99 a Euro 309.874,00. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piano di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi ivi previsti.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalle autorità competenti sulla base degli accertamenti effettuare dalle autorità abilitate ai controlli, secondo la disciplina della Legge 36/2001 e della Legge Regionale 11/2001 intendendosi competente il Sindaco fino alla loro individuazione.

Per le inadempienze nella materia disciplinata dal presente regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. la mancata presentazione nei termini previsti della comunicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 516,00;
- b. l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 4.131,00 a Euro 10.329,00;
- c. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento e dell'autorizzazione o dalla denuncia di inizio attività per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato;
- d. in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui all'art.6 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento da Euro 2.065,00 a Euro 5.614, 00;
- e. in caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art. 6 ultimo comma del presente regolamento;

- f. i gestori che non fornissero i piani di sviluppo entro i termini previsti dalla legge Regionale 11/2001 oppure non li rendessero utilizzabili assoggettandoli alla legge sulla Privacy, non verranno autorizzati, per l'anno interessato e fatte salvo eventuali deroghe, all'attivazione di impianti sul territorio comunale come previsto dalla Legge Regionale suddetta.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate dal Comune, competente al rilascio dell'atto autorizzativi e verifica della denuncia di inizio attività, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, regolamenti, circolari, delibere, linee di indirizzo come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

Il comune ne favorirà la divulgazione.

Allegati:

- *Tavola n. 1 – Individuazione delle aree di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento;*
- *Stralcio DM 10 Settembre 1998, n. 381*
- *Stralcio Linee Guida Applicative DM 10 Settembre 1998, n. 381*
- *Legge 22 febbraio 2001, n. 36*
- *Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11*
- *Circolare Regionale 9 ottobre 2001, n. 58*
- *Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6*
- *Circolare Regionale 27 novembre 2001, n. 63*
- *Delibera di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 7351*
- *Legge Regionale 6 marzo 2002, n. 4*
- *Legge Regionale 10 giugno 2002, n. 12*

ALLEGATO

1. Stralcio D.M. 10 settembre 1998 n. 381

Art. 3.

Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
0,1 - 3	60	0,2	--
> 3 - 3000	20	0,05	1
> 3000 - 300.000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 4.

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale

Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio *abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia*) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne quali: *balconi, terrazzi, giardini e cortili*.

La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza, considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un valore di 1 W/m², corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0.1 W/m², corrispondenti invece a 6 V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una grande città dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0.1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per valutare, indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese "Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.

Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.

I Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.

Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o magnetico.

Tabella 1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f [MHz]	Valore efficace di intensità di campo elettrico E [V/m]	Valore efficace di intensità di campo magnetico H [A/m]	Densità di potenza dell'onda piana equivalente S [W/m ²]
0.1 ÷ 3	60	0.2	-
> 3 ÷ 3000	20	0.05	1
> 3000 ÷ 300000	40	0.1	4

Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali limiti.

Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni, come precisato nell'Allegato B del decreto stesso.

4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4, commi 1 e 2)

In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico.

Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico, a 0.016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m² per la densità di potenza (art.4, comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso del paragrafo 2.3.

Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati all'art. 3, *valori di cautela* da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua della popolazione per più di quattro ore.

2. Stralcio Linee guida applicative del D.M. 10 settembre 1998 n. 381

Roma, luglio/settembre 1999

Documento elaborato al fine di favorire una uniforme applicazione del decreto 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" dal Gruppo di Lavoro Interministeriale di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997.

3. Limiti di esposizione (art. 3)

L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D^2/l , dove l è l'intensità di campo elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S (espressa in W/m^2) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni:

$$E = H \times 377$$

$$S = E^2/377 = 377 \times H^2$$

la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo vicino è necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità di potenza.

I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1.90 m e 1.10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1.50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre considerazioni a priori).

del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, $0,10 \text{ W/m}^2$ per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001

Art 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
 - a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
 - b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
 - c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4.
(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
- b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a

bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorit  di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalit  di coordinamento delle attivit  riguardanti pi  regioni nonch  alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilit  nonch  con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non   consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualit , le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanit , sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanit , sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualit  previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalit  di cui al presente articolo   autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivit  di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue

a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocazione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
- c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
- f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. E Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7.

(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

- a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
- b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la

previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 9.

(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o

coloro che comunque ne abbiano la disponibilit  sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonch  tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonch  di raggiungere gli obiettivi di qualit  stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorit  stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a pi  elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in proximit  di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3   proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento   presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano   approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanit  e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento   presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV   adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualit  stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento   effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorit  per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonch  i criteri, le modalit  e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivit  di controllo e di monitoraggio,   autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unit  previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani

di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 10.

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 11.

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12.

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13.

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14.

(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 11
«Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».
(B.U. 15 maggio 2001, n. 20, 1° suppl. ord.)

Articolo 1. — Finalità. — 1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) (1) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

(1) Sta in questa stessa voce.

Articolo 2. — Ambito di applicazione. — 1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. È soggetto ad obbligo di comunicazione l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 6.

5. Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 7.

Articolo 3. — Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione. — 1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell'ar-

ticolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell'allegato A) (omissis) della presente legge.

4. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Articolo 4. — Livelli di pianificazione. — 1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su:

a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;

b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.

5. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).

6. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.

7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W

non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. Sono comunque da applicarsi gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 ed è fatto salvo il divieto di cui al comma 8 del presente articolo.

8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni (1).

9. La Giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è tenuto ed aggiornato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale acquisisce le informazioni contenute all'interno del registro.

10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.

11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.

13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.

14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

(1) Il comma sostituito dalla lett. a) del dodicesimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4, è stato ripristinato a seguito della sentenza n. 331 del 27 ottobre 2003 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. a) del dodicesimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

(2) Il comma è stato modificato dalla lett. a) del diciassettesimo comma dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Articolo 5. — Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. — 1. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato «catasto»; il catasto è

gestito dall'ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. L'ARPA impiega le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni di cui agli articoli 6 e 7, per la compilazione del catasto.

3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPA può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.

4. L'ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (1) e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all'ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

6. Non possono essere autorizzati nuovi impianti, ai sensi degli articoli 6 e 7, ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5.

(1) Sta in I.4.3.

Articolo 6. — Obblighi di comunicazione. — 1. È soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;

b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;

c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.

2. La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 7.

3. Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'ASL.

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2. In detto regolamento sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1 (1).

5. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbani-

stici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

(1) Il comma è stato modificato dalla lett. b) del diciassettesimo comma dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Articolo 7. — Procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione. — 1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 5 dell'articolo 2, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA.

2. Il titolare dell'impianto presenta al sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:

- a) estremi della concessione governativa;
- b) progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B;
- c) dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui all'articolo 3;
- d) copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3;
- e) copia dell'istanza presentata al comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
- f) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto;
- g) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
- h) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

3. Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 10. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B. L'ARPA si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al sindaco ed al titolare dell'impianto.

4. Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.

5. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità del-

l'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3.

6. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.

7. Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.

8. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.

9. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d'impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni, effettuate da un esperto avente i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

10. Nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.

11. I contenuti di cui all'allegato B possono essere modificati con successivo atto amministrativo del direttore generale della Giunta regionale competente in materia ambientale.

12. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai commi 5, 7, 8 e 9 sono determinati con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).

13. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

(1) Il comma è stato modificato dalla lett. c) del diciassettesimo comma dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Articolo 8. — Impianti temporanei per la telefonia mobile. — 1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile

le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.

2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area (1).

(1) L'articolo è stato sostituito dalla lett. b) del dodicesimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Articolo 9. — Risanamenti. — 1. Contestualmente alla comunicazione o all'istanza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, i titolari presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell'articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale ed all'ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.

3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale; sentiti i comuni interessati, l'ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del risanamento.

5. Il sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari de-

gli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.

6. L'ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.

7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.

8. L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al sindaco ed alla ASL.

9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

10. Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento, in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità.

Articolo 10. — Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti. — 1. I titolari di impianti di cui all'articolo 6 già in esercizio, inviano apposita comunicazione al comune ed all'ARPA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'articolo 7 già installati presentano al comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione comunale all'esercizio, di cui al comma 2, è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente. In caso di mancato adeguamento dell'impianto alle eventuali prescrizioni il sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell'autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere di adeguamento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto.

5. Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della validità, anche ai sensi della presente legge regionale, dell'autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari allegano eventuale docu-

mentazione che, ad integrazione di quanto già presentato, completi il quadro delle informazioni previste al comma 2 dell'articolo 7.

6. Il comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento di cui al comma 5, comunicandolo al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono posti a carico al titolare dell'impianto.

7. Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 5, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione si intende comunque confermata.

8. Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.

9. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 6, indica specifiche modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1 (1).

(1) Il comma è stato modificato dalla lett. d) del diciassettesimo comma dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Articolo 11. — Vigilanza e controllo. — 1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell'ARPA.

2. L'ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.

4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l'effettuazione, da parte dell'ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell'articolo 4. A tale fine i comuni segnalano alla regione ed all'ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).

5. Gli oneri derivanti, dalle prestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, comma 3 dell'articolo 7, comma 10 dell'articolo 9, commi 3 e 6 dell'articolo 10, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) (2). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, della stessa L.R. n. 16/99 (2).

(1) Il comma è stato modificato dalla lett. e) del diciassettesimo comma dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

(2) Sta in T.1.1.

Articolo 12. — Sanzioni. — 1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quattromilioni a lire diecimilioni.

2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire cinquemilioni.

3. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottomilioni a lire ventimilioni.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 e di cui al comma 5 dell'articolo 7, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a lire un milione.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuti alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) (1).

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) (2) e successive modifiche ed integrazioni.

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in I.5.8.

Articolo 13. — Norma finanziaria. — 1. Per le spese sostenute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per l'attività di cui al comma 9 dell'articolo 4 e comma 1 dell'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di L. 400.000.000 (206.582,76 euro).

2. Per la concessione ai comuni di contributi per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui al comma 1 dell'articolo 4, e per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni di cui al precedente comma 12 dell'articolo 4, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di L. 300.000.000 (154.937,07 euro).

3. All'onere complessivo di L. 700.000.000 (361.519,83 euro) per l'anno 2002, previsto dai precedenti commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza dell'upb 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.9.7.1.2.161.9021).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2002, le seguenti variazioni:

— alla funzione obiettivo 1.1.2 «Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'upb

1.1.2.4.2.229 «Operatività dell'ARPA» è incrementata di L. 400.000.000 (206.582,76 euro);

- alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela dagli inquinanti fisici e sicurezza industriale», spesa corrente la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 4.9.7.1.2.161 «Realizzazione del Piano regionale per la qualità dell'aria (PROA)» è incrementata di L. 300.000.000 (154.937,07 euro);

- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi» la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» è ridotta di L. 700.000.000 (361.519,83 euro).

Allegato A

... Omissis

Allegato B

Informazioni e documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione comunale all'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (lettera b) comma 2 dell'articolo 7)

A) DATI ANAGRAFICI

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare sede legale, telefono e fax:

1. gestore impianto;
2. responsabile tecnico;
3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.

B) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmettente riportare:

- a) modello e marca;
- b) dimensioni;
- c) guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
- d) tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno.

2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione (tacs, gsm, etc.) riportare:

- a) tipo e numero di antenne utilizzate;
- b) angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
- c) inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
- d) numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
- e) potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
- f) potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa, attenuazioni totali).

3) Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare:

- a) tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati;
- b) potenza totale di alimentazione;
- c) distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne (comprensiva delle perdite);
- d) eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne;

e) diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno dell'intero sistema radiante.

C) SITO D'INSTALLAZIONE

1. indirizzo del sito;
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello (nel caso di stazione radio base, evidenziare le antenne trasmettenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); inoltre, nei prospetti deve essere riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti (antenne riceventi e trasmettenti, gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società.

D) DESCRIZIONE DELL'AREA

1. planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kW, di almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1 kW e con l'indicazione delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto;

2. fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radiobase riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radiotelevisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest).

E) VALUTAZIONI E MISURE PREVENTIVE

1. valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area di cui al punto D.1. (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 di cui al punto D.1. e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);

2. misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore «max hold»;

3. descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto C.2);

4. descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Circolare n° 58 del 09/10/2001

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - L.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione». Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa.

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia

Al Presidente dell'A.R.P.A. della Lombardia

Ai titolari degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

La presente circolare intende fornire un utile apporto a quanti - in particolare Comuni, Aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni ed Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) - si trovano ad applicare le disposizioni contenute nella legge regionale 11/2001, soprattutto nella prima fase di applicazione della stessa, nella quale ambiti di competenze e procedure amministrative esistenti vengono necessariamente ad intersecarsi con quelli di nuova introduzione.

Sono infatti pervenuti alla Regione e all'A.R.P.A. quesiti e richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in oggetto, rispetto ai quali l'allegato documento tecnico vuole costituire un adeguato riscontro e, al contempo, indirizzare ad una effettiva semplificazione delle previste procedure amministrative, pur garantendo il rispetto degli obiettivi perseguiti dalla legge regionale.

L.r. 11 maggio 2001 n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione». Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa.

1. Quantificazione della potenza dell'impianto in relazione agli adempimenti della l.r. 11/01

La l.r. 11/01 stabilisce adempimenti che sono dovuti qualora vengano superate determinate soglie di potenza degli impianti. A tale riguardo si specifica che il valore per la potenza indicato nei seguenti dispositivi della legge:

- articolo 2 (Ambito di applicazione), comma 2, lettera b) e lettera c)
- articolo 4 (Livelli di pianificazione), comma 7
- articolo 6 (Obblighi di comunicazione), comma 1, lettera a) e comma 2

deve intendersi come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna.

Gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 7 W, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 11/01, non richiedono, per il loro esercizio, autorizzazione comunale specifica, ma sono assoggettati ad un regime di comunicazione preventiva. È ovvio che per quanto concerne l'installazione di tali impianti è fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.

Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, saranno stabiliti, tra l'altro, i contenuti e le modalità delle comunicazioni da presentare preventivamente alla messa in esercizio degli impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W. In attesa del regolamento, i soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), possono presentare le

informazioni di cui alle lettere A), B), C) dell'allegato B alla l.r. 11/01. Resterà, in tal caso, comunque impregiudicato l'obbligo per tali soggetti di integrare, ove occorresse, sulla base del regolamento, i dati e le informazioni fornite nel frattempo.

Il titolare dell'impianto nel caso abbia presentato la documentazione dell'allegato B per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 e decida di porre in esercizio l'impianto nella stessa configurazione prevista nella richiesta di autorizzazione ma con potenza inferiore a 7 W (ad esempio per l'esercizio temporaneo in attesa di autorizzazione a piena potenza), è soggetto all'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 6. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi della documentazione tecnica già presentata senza alcun ulteriore obbligo documentale.

2. Procedure da adottarsi per la modifica di impianti già autorizzati

Il comma 9 dell'articolo 7 stabilisce che il titolare invii una comunicazione nel caso di variazioni delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti (ad esempio in caso di aggiunta di nuove metodiche tipo DCS o UMTS nel caso della telefonia mobile) o, comunque, attraverso la modifica dei sistemi di antenna, ovvero di modifica di impianti emittenti radiofonici o televisivi, ad esempio per quanto concerne variazioni nelle frequenze o l'aggiornamento degli apparati radianti.

Ai sensi della stessa disposizione sarà necessaria una nuova procedura di autorizzazione solo qualora sia aumentata la potenza dell'impianto oppure quando, a causa delle modifiche apportate all'impianto stesso, sia da prevedersi un significativo aumento delle esposizioni.

Il procedimento e gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 9, si applicano anche agli impianti esistenti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5. Ai sensi di legge i titolari degli impianti di cui all'articolo 10 comma 5 possono richiedere la conferma dell'autorizzazione anche in caso di modifica degli impianti stessi, purché:

- alla data di entrata in vigore della l.r. 11/01 siano in possesso di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative
- non abbiano subito modifiche tali da fare prevedere un significativo aumento delle esposizioni
- comunque non sia stata aumentata la potenza di emissione, rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione già rilasciata.
- la richiesta di conferma della autorizzazione posseduta sia accompagnata da documentazione integrativa, con la descrizione delle modifiche apportate all'impianto e da relazione redatta dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 5 della stessa l.r. 11/01, che confermi come le modifiche apportate all'impianto non comportino un significativo aumento delle esposizioni ai campi elettromagnetici.

3. Impianti mobili di telefonia mobile

L'articolo 8 della l.r. 11/01 prevede specifiche norme relative agli impianti mobili per telefonia mobile.

Con la dicitura «impianto mobile di telefonia mobile» ci si riferisce ad impianti della stessa tipologia individuata dagli articoli 6 e 7 della l.r. 11/01. Si tratta di impianti «stazioni radio, base», così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 22 febbraio 2001 n. 36, che abbiano caratteristiche di mobilità comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Si tratta quindi di impianti che devono avere carattere di breve durata temporale di esercizio, attivati ad esempio per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso. La temporaneità dell'impianto quale elemento caratterizzante, non può prescindere dall'individuazione di un tempo totale di attivazione individuabile in circa 180 giorni. Trascorso quel periodo che

giustifica una procedura diversificata, l'impianto dovrà essere assoggettato alle procedure di comunicazione o autorizzazione previste, rispettivamente, dall'articolo 6 oppure dall'articolo 7. Nella comunicazione da inviare al Comune e nelle richieste di parere di cui all'articolo 8 dovrà essere indicato il termine dell'attività dell'impianto.

4. Catasto Regionale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione ed autorizzazione all'installazione di nuovi impianti

All'articolo 5, comma 5, è previsto che i titolari degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione forniscano all'A.R.P.A., entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la mappa completa delle postazioni e le informazioni relative alle caratteristiche tecniche degli impianti. È in corso di svolgimento l'attività per la costituzione del catasto con la conseguente definizione di standard regionali omogenei riguardo alla base di dati in modo che il catasto, già dall'inizio della sua costituzione, sia pienamente fruibile.

Si rammenta che sino alla suddetta scadenza, e cioè prima del 26 novembre 2001, i Comuni possono comunque rilasciare le autorizzazioni all'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, in quanto non si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 6, della l.r. 11/01. Dopo tale data, l'A.R.P.A., che deve gestire il catasto regionale degli impianti e deve esprimere il parere tecnico ai Comuni circa l'esercizio di nuovi impianti, dovrà considerare non ricevibili le richieste di parere tecnico di propria competenza pervenute da parte dei gestori che non avessero ottemperato al disposto dell'articolo 5, comma 5. La conseguente mancata formulazione del parere tecnico dell'A.R.P.A. è comunicata dall'Agenzia ai Comuni territorialmente competenti che noi! potranno, pertanto, emettere il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 relativo all'impianto/agli impianti dei titolari risultati inadempienti rispetto al disposto dell'articolo 5, comma 5.

Anche nel caso si tratti di impianti di cui all'articolo 6 il Comune dovrà considerare non ricevibile la comunicazione e dovrà vietare l'esercizio dell'impianto, sino al soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 5, comma 5.

5. Ulteriori indicazioni e chiarimenti per l'applicazione della legge 11/01

a) Installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e procedura di V.I.A.
Gli impianti disciplinati dalla l.r. 11/01 non rientrano tra quelli assoggettati a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) regionale in quanto non previsti tra le opere di cui agli allegati del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche.

b) Articolo 4, comma 8

Nel comma 8 dell'articolo 4 della legge viene disposto il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. La prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze.

c) Sedi dell'A.R.P.A.

Le sedi dei dipartimenti dell'A.R.P.A. ai quali si può inviare la documentazione sono le seguenti:

BERGAMO - Via C. Maffei 4 - 24100 Bergamo

BRESCIA - Via Cantore 20 - 20128 Brescia

COMO - Via Cadorna 8 - 22100 Como

CREMONA - Via S. Maria in Betlem 1 - 26100 Cremona

LECCO - Via 1 maggio 21/B - 23848 Oggiono (LC)

LODI - Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi
MANTOVA - Viale Risorgimento 43 - 46100 Mantova
PAVIA - Via N. Bixio 13 - 27100 Pavia
SONDRIO - Via Stelvio 35/A - 23100 Sondrio
VARESE - Via Caretti 5 - 21100 Varese.

Per quanto concerne gli adempimenti che interessano il comune o la provincia di Milano si riportano di seguito le sedi subprovinciali dell'A.R.P.A. con l'elenco dei Comuni che afferiscono alle stesse per le attività previste dalla legge regionale 11/01:

- Dipartimento Sub Provinciale Milano Città - via Juvara 22, 20129 Milano
Basiglio, Bellinzago, Bellusco, Binasco, Bussero, Cambiago, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassano d'Adda, Cassina DéPecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Ozzero, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, S.Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Tribiano, Trucazzano, Vernate, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

- Dipartimento Sub Provinciale di Monza - via Solferino 16, 20052 Monza
Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Baciano, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Bresso, Brioso, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnato, Cavenago Brianza, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Cologno Monzese, Cormano, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Grezzago, Lentate sul Seveso, Lesino, Lissone, Macherio, Masate, Meda, Mezzago, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Pozzo d'Adda, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Triuggio, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

- Dipartimento Sub Provinciale di Parabiago - via Spagliardi 19, 20015 Parabiago
Abbiategrosso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Bollate, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnago, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cerate, Cisliano, Cogliate, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gudo Visconti, Inveruno, Lainate, Lazzate, Legnano, Limbiate, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Misinto, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, S.Stefano Ticino, Sedriano, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vermezzo, Villa Cortese, Vittuone, Zelo Surrigone.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 47

SOMMARIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001 - N. 6

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione»

[5.3.4]

3

[BUR2001021]

[5.3.4]

REGOLAMENTO REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001 - N. 6
Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione»

LA GIUNTA REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 emana

il seguente regolamento regionale:

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 comma 14, articolo 6 comma 4, articolo 7 comma 12, articolo 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».

Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:

a) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 W, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

c) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonché la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);

d) i contenuti e le modalità delle comunicazioni di variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all'articolo 6, comma 1;

e) gli schemi da adottare, relativamente agli impianti di cui all'articolo 7, per le comunicazioni relative:

- alla conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato ed all'osservanza delle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3;
- alla variazione di titolarità dell'impianto;
- alla disattivazione dell'impianto;
- alla variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego;

f) le modalità di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1;

g) i contenuti della comunicazione relativa al piano di localizzazione, di cui all'articolo 4, comma 11.

ART. 2

(Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera a)

1. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), della l.r. 11/2001 relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W deve contenere almeno le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

1. sede legale, telefono e fax del titolare dell'impianto;
2. generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;

B) descrizione dell'impianto

B1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmettente riportare:

1. modello e marca;
2. dimensioni;
3. guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
4. tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

B2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:

1. tipo e numero di antenne utilizzate;

2. angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;

3. inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;

4. numero massimo di canali e/o portanti attivabili;

5. potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;

6. potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;

B3) Per gli impianti fissi diversi dalle stazioni radio base oltre ai dati di cui al punto B1) che precede riportare:

1. frequenza di funzionamento;
2. potenza totale di alimentazione del sistema.

C) sito d'installazione

1. dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto. È preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga);

2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (tralice, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto.

3. planimetria in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili) dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 100 metri dalle antenne trasmettenti.

ART. 3

(Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera b)

1. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), della l.r. 11/2001 relativa all'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate. L'allegato n. 8 al presente regolamento riporta lo schema della comunicazione da adottare.

A) dati anagrafici e dati descrittivi dell'impianto

1. specificare generalità, indirizzo, telefono del titolare dell'impianto;

2. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto;

3. estremi della patente di radiooperatore e della licenza di radioamatore con l'indicazione della classe della licenza.

ART. 4

(Caratteristiche e comunicazione reti microcellulari di telecomunicazione)

1. Ai fini dell'applicazione della l.r. 11/01, art. 6 comma 1 lettera c) e comma 4, si definisce come rete microcellulare di telecomunicazione un insieme di impianti:

a) formato da stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura del servizio all'interno degli edifici;

b) costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 4 W;

c) con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 metri intorno all'impianto.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c), della l.r. 11/2001 relativa all'esercizio di impianti che costituiscono una rete microcellulare di telecomunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

2.1 Per l'insieme degli impianti in un singolo comune

Devono essere indicati gli estremi identificativi del titolare e del gestore della rete, il numero di impianti, il raggio dell'area che deve essere servita da ciascun impianto, l'indicazione dell'area del territorio comunale nella quale si prevede l'installazione di ciascun impianto, utilizzando come supporto cartografia in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili).

2.2 Per ciascun impianto

Per ogni impianto che fa parte della rete microcellulare di telecomunicazione, trenta giorni prima dell'attivazione, devono essere fornite, in luogo delle informazioni richieste all'articolo 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni tecniche e localizzative:

2.2.1 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;

2.2.2 - Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmettente riportare:

- modello e marca;
- dimensioni;
- guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
- tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

2.2.3 - Per ogni impianto:

- tipo di antenna utilizzato;
- angolo orizzontale di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico;
- inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
- numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
- potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
- potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;
- precisa indicazione del punto di collocazione, altezza del centro elettrico e orientamento dell'impianto (direzione del lobo primario di irradiazione). Qualora l'impianto venga installato in facciata di una costruzione destinata a stationamento prolungato di persone, riportare la distanza minima da finestre e balconi sulla stessa facciata e la valutazione dell'attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, comprese le eventuali attenuazioni delle strutture interposte.

ART. 5

(Comunicazioni ex art. 6 comma 2 oppure art. 7 comma 12)

1. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:

- allegato n. 1: variazione di titolarità dell'impianto;
- allegato n. 2: variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- allegato n. 3: disattivazione dell'impianto.

2. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 5,7,8,9, della l.r. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:

- allegato n. 4: dichiarazione di conformità dell'impianto;
- allegato n. 5: variazione di titolarità dell'impianto;
- allegato n. 6: disattivazione dell'impianto;
- allegato n. 7: variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego dell'impianto.

ART. 6

(Comunicazioni ex art. 10 comma 1)

1. Le comunicazioni per gli impianti già in esercizio, da inviare al Comune ed alla sede dell'ARPA territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 10 comma 1, devono contenere lo stesso tipo di informazioni e di dati richiesti per l'esercizio dei nuovi impianti della stessa tipologia, informazioni e dati che sono stati pertanto già specificati ai precedenti:

- a) articolo 2 per gli impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
- b) articolo 3 per gli impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- c) articolo 4 per impianti che fanno parte di reti microcellulari di comunicazione.

Qualora sia già stata presentata documentazione al Comune ed all'ARPA, la stessa può essere integrata con i dati necessari per completare le informazioni richieste.

ART. 7

(Comunicazione ex art. 4 comma 11)

1. Il piano di localizzazione degli impianti da presentare ai Comuni ed all'ARPA entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della l.r. 11/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
- l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti

che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell'allegato B della l.r. 11/2001.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 19 novembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. VII/6905 del 16 novembre 2001)

ALLEGATO n. 1

Comunicazione di variazione nella titolarità di impianto di telecomunicazione o radiotelevisione (l.r. 11/01, art. 6, comma 2)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto nato a prov. residente a via n. in qualità di nuovo titolare di impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il quale era stata inviata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/01 in data , protocollata dal Comune di il prot. n. impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmettente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 11/01:

Di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto in oggetto a partire dalla data del
Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 2

Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione (l.r. 11/01, art. 6, comma 2)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto nato a prov. residente a via n. in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/01 in data

ricevuta dal Comune di
il prot. n.
ed erano stati forniti i seguenti dati:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmettente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA**Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 11/01:**

1. di avere proceduto in data
alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati
sopra elencati.

La modifica apportata consiste in: (specificare nel dettaglio
la modifica effettuata);

2. di aver proceduto in data
alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio re-
lativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione)
individuato dai dati sopra elencati. Le modifiche nelle moda-
lità di impiego dell'impianto sono le seguenti:

Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 3**Comunicazione di disattivazione dell'impianto di teleco-
municazione e radiotelevisione (l.r. 11/01, art. 6, comma 2)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto
nato a prov.
residente a
via n.
in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi del-
l'art. 6 della l.r. 11/01 in data
ricevuta dal Comune di
il prot. n.
ed erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmettente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA**Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 11/01:**

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (ra-
diotelevisione) sopra specificato in data

Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 4**Dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato ri-
spetto al progetto presentato e di osservanza alle prescri-
zioni (l.r. 11/01, art. 7, comma 5)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto
nato a prov.
residente a
via n.
in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore)
dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubi-
cato nel Comune di
autorizzato ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/01 con provvedi-
mento comunale rilasciato il
prot. n., e per il quale si erano
fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmettente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

DICHIARA

**Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 7, com-
ma 5, della l.r. 11/01, che l'impianto sopra specificato è stato
realizzato in conformità al progetto presentato in data
al Comune di
e che è conforme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 3 della legge regionale 11/01.**

Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 5**Dichiarazione di variazione nella titolarità dell'impianto
di telecomunicazione o radiotelevisione (l.r. 11/01, art. 7,
comma 7)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto
nato a prov.
residente a
via n.
in qualità di nuovo titolare di impianto di: (telecomunicazio-
ne) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
autorizzato (in attesa di autorizzazione) ai sensi dell'art. 7
della l.r. 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il
prot. n., e per il quale erano
state fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmettente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA**Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della l.r. 11/01:**

Di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente
titolare) nella titolarità dell'impianto sopra specificato a parti-
re dalla data del

Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 6

Comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione e radiotelevisione (l.r. 11/01, art. 7, comma 8)

Al Comune di
All'ARPA Sede di

Il sottoscritto
nato a prov.
residente a
via n.
in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) di un impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
autorizzato ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il
prot. n., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
- titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
- tipologia di antenna/pannello trasmittente;
- C) sito d'installazione
- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) già autorizzato e individuato dai dati sopra riportati, in data
Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 7

Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione (l.r. 11/01, art. 7, comma 9)

Al Comune di
All'ARPA Sede di

Il sottoscritto
nato a prov.
residente a
via n.
in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di
autorizzato ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il
Prot. n., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

- A) dati anagrafici
- titolare dell'impianto;
 - generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;
- B) descrizione dell'impianto
- tipologia di antenna/pannello trasmittente;
- C) sito d'installazione
- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto,

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l.r. 11/01:

1. di avere proceduto in data
alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) autorizzato con il provvedimento comunale sopra specificato.

La modifica apportata consiste in: (specificare nel dettaglio la modifica effettuata);

2. di aver proceduto in data
alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio re-

lativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:

3. Allega alla presente comunicazione la valutazione tecnica redatta da
in data , esperto ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 11/01, relativa alle modifiche che le variazioni tecniche e/o di modalità di impiego determinano sull'esposizione ai campi elettromagnetici.

4. Dichiaro che le variazioni tecniche non comportano un aumento delle esposizioni o della potenza di emissione dell'impianto e, per quanto disposto dall'art. 7, comma 9, della l.r. 11/01 non necessitano di una nuova autorizzazione.

Luogo, data

Firma

ALLEGATO n. 8

Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale (l.r. 11/01, art. 6, comma 1, lettera b - art. 10, comma 1)

Al sindaco del comune di
All'ARPA Lombardia sede di

Oggetto: Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) (articolo 10, comma 1)

Il sottoscritto
nato a il prov.
residente nel comune di
in via n.
telefono Nominativo
Titolare patente e della Licenza di Impianto ed Esercizio di Stazione di Radioamatore n.
di Classe , rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lombardia in data

COMUNICA

Di aver installato e di tenere in esercizio la Stazione di radioamatore di cui alla Licenza medesima, ubicata in via n.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di operare nei limiti di frequenze e potenze della Licenza di cui è titolare.

Luogo, data

Firma

Circolare n° 63 del 27/11/2001

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - L.r. 11/01 «Norme per la protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione»). Indicazioni sull'applicazione della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazione

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia
Al Presidente dell'ARPA della Lombardia
Ai titolari degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
LORO SEDI

1. Dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per utilizzo domestico

Sono pervenute alla Regione, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, e all'ARPA richieste di pareri relativamente alla applicabilità delle disposizioni dell'art. 6 (obbligo di comunicazione) e dell'art. 7 (procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e per la radiotelevisione), a dispositivi fra cui:

- a) telecomandi a distanza
- b) controlli di processo
- c) allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione
- d) comandi di carrelli mobili automatici
- e) cercapersone (comunicazioni monodirezionali)
- f) rete di telefoni interni «cordless» (comunicazioni bidirezionali)
- g) dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per computers e/o periferiche)
- h) ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali
- i) sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.

Gli adempimenti individuati nella legge regionale non si applicano alle attrezzature ed impianti sopra elencati. Occorre infatti tener presente che le finalità della l.r. 11/01 sono quelle di salvaguardare la salubrità negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici in attuazione del d.m. n. 381/1998 e della legge n. 36/2001. La l.r. 11/01 detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Va anche considerato che il campo di applicazione del D.L. 381/98 riguarda il funzionamento e l'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. I limiti di esposizione non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. Dal punto di vista del loro funzionamento ed utilizzo, si osserva che i dispositivi sopra elencati sono destinati, generalmente, ad essere impiegati in ambiente di lavoro e, limitatamente a impieghi aziendali, in aree non accessibili al pubblico. Infatti, il raggio di copertura di tali strumenti è di norma localizzato all'interno della struttura aziendale che li ospita, per la connessione di dispositivi contenuti in tale perimetro e non per la connessione con dispositivi esterni. Tali dispositivi permettono la comunicazione o la connessione con soggetti o apparati che possono spostarsi in un intorno determinato, che coincide, normalmente, con i limiti di un insediamento produttivo, commerciale, sanitario, scolastico, fieristico e simili e nelle rispettive pertinenze. Inoltre, grazie alle potenze molto limitate impiegate, il contributo fornito da tali sorgenti all'esposizione della popolazione all'esterno dell'insediamento ove vengono utilizzati è da ritenersi, a tutti gli effetti, trascurabile. Per queste ragioni i dispositivi sopra menzionati sono al di fuori dell'ambito della protezione ambientale che costituisce lo scopo della l.r. 11/2001.

Al fine di fornire univoci indirizzi applicativi della l.r. 11/01, si rammenta che i sistemi di

telecomunicazioni a protocollo DECT ad uso aziendale, che sono basati su più impianti fissi posti anche all'esterno dell'area di proprietà della singola azienda e che pertanto originano campi elettromagnetici che interessano gli ambienti di vita e la popolazione presso diverse localizzazioni, costituiscono quindi una «rete microcellulare di telecomunicazioni» come individuata all'art. 4 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 e rientrano nella tipologia di impianti per i quali deve essere inviata comunicazione al sindaco e all'ARPA ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 11/01.

2. Obblighi di cui all'art. 10, comma 1 (comunicazioni per l'esercizio) e comma 2 (istanza di autorizzazione) per gli impianti fissi già in esercizio e già installati

L'art. 10 stabilisce che i titolari degli impianti debbano inviare, entro il 26 novembre 2001, al sindaco e all'ARPA:

- una comunicazione, se trattasi di un impianto già in esercizio con le caratteristiche individuate all'art. 6, comma 1
- un'istanza di autorizzazione, se trattasi di un impianto già installato e soggetto agli obblighi di cui all'art. 7, ma non ancora autorizzato.

Sono pervenute alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente numerose richieste di proroga dei termini temporali e degli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per impianti già in esercizio.

A tale riguardo va però tenuto conto di quanto segue:

- a) il Regolamento regionale concernente l'individuazione e la specificazione dei contenuti delle comunicazioni di cui agli artt. 6, comma 4, 7, comma 12 e 10, comma 9, è stato pubblicato in data 20 novembre 2001
- b) la l.r. 11/2001 sancisce l'obbligo, a carico dei titolari degli impianti già in esercizio, di produrre specifici documenti e informazioni a corredo delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, entro la data del 26 novembre 2001, termine ritenuto congruo soprattutto alla luce di pregresse circolari con le quali la Giunta regionale già da tempo ha determinato gli indirizzi in ordine alla documentazione da presentare (vedi circolare 55/99/SAN del 18 ottobre 1999 e successiva circolare 1/2000/SAN-AMB del 15 novembre 2000)
- c) si rilevano tuttavia situazioni di oggettiva difficoltà per quei titolari di una pluralità di impianti fissi, individuati dagli artt. 6 e 7, i quali, entro la medesima data del 26 novembre 2001, devono assolvere a tali adempimenti, per i quali si può invece comprendere la difficoltà a fornire le notizie indicate all'allegato B, lettera C), punto 2, lettera D) e lettera E).

Per le motivazioni sopra esposte, la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ritiene che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla l.r. 11/2001, i Comuni debbano accettare comunicazioni e richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 10 della l.r. 11/2001, anche se carenti nella documentazione e nelle informazioni richieste dalla normativa regionale ed eventualmente concedere al titolare dell'impianto un adeguato termine per il completamento della documentazione presentata. In questo caso il termine di 12 mesi previsto all'art. 10, comma 3, per gli adempimenti a carico del Comune e dell'ARPA, decorrerà conseguentemente dalla data di completamento della documentazione da parte dei titolari degli impianti.

autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 68, della suddetta legge che delega alle Province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.P.R. 203/88, l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell'allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;

b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.P.R. 203/88, concernenti gli impianti di cui alla lettera a);

Richiamata la d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663, che autorizza in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 al decreto medesimo, secondo i criteri e le procedure specificati nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, come successivamente modificata ed integrata;

Dato atto che i tavoli tecnici convocati dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, composti dai rappresentanti delle Province e della Regione Lombardia, hanno definito, limitatamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico, così come risulta dalla documentazione agli atti della stessa Unità Organizzativa, le modalità di attuazione della delega in oggetto, secondo i criteri e le procedure indicati dalla citata d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e in applicazione della medesima d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663.

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, così come modificata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974 «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie ed umane agli enti locali»;

Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle province per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla delega in oggetto, deve farsi riferimento all'accordo che la Regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l'Unione delle province Lombarde in data 6 marzo 2001 ed integrato nell'incontro del 9 marzo 2001;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Autonomie di cui all'art. 1, comma 16, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, in data 13 novembre 2001 ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto del presente provvedimento, formulato secondo le osservazioni presentate dall'UPL nel corso della riunione del Tavolo Tecnico della medesima Conferenza, svoltasi in data 31 ottobre 2001;

Dato atto inoltre che il contenuto del presente provvedimento è stato altresì sottoposto, in data 23 novembre 2001, alla valutazione della suddetta Conferenza delle Autonomie e che la stessa, in tale sede, non ha potuto esprimere il parere di competenza per mancanza del numero legale;

Ritenuto di procedere comunque all'approvazione del presente atto, in applicazione dell'art. 1, comma 26, della richiamata l.r. 1/2000;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità e i criteri per l'attuazione della delega alle Province delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 68, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, limitatamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico, come di seguito specificati:

a) con decorrenza 1 gennaio 2002 le Province esercitano le funzioni delegate in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui all'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, secondo i criteri e le procedure indicati nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e in applicazione della d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2663 ed adottano i provvedimenti di cui agli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

b) le pratiche agli atti dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, relative alle attività in oggetto, sono conferite alle Province secondo il seguente calendario:

- nel mese di gennaio 2002 le pratiche concernenti esclusivamente le attività a ridotto inquinamento atmosferico;
- successivamente, su eventuale richiesta delle Province interessate, come da elenchi trasmessi con cadenza mensile,

le pratiche contenute in altre più ampie, non esclusivamente concernenti attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui costituiscono uno stralcio;

2. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione della delega in oggetto sono da individuarsi nell'ambito di quelle previste per l'ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, che saranno ripartite tra le Province con successivo atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20010137)

[5.3.4]

D.G.R. 11 DICEMBRE 2001 - N. 7/7351

Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».

Richiamato, in particolare, della suddetta legge il secondo comma dell'articolo 4, ai sensi del quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, definisce, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 4, i criteri per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

Visti i criteri di cui al precedente paragrafo, predisposti dal Gruppo di Lavoro Interdirezionale costituito con decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente 10 luglio 2001, n. 16803, che ha attestato, col verbale del 21 settembre 2001, la conclusione dei propri lavori.

Dato atto che il sopracitato documento, contrassegnato A), viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Preso atto che le competenti Commissioni Consiliari V e VI, relativamente ai suddetti criteri, non hanno espresso il parere richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 11/2001.

Preso atto inoltre che la competente Commissione III, nella seduta del 26 novembre 2001, esprimendo parere favorevole, a maggioranza, all'ulteriore corso del presente provvedimento, ha approvato i seguenti emendamenti:

«1. All'allegato A della delibera al paragrafo "individuazione delle aree - definizioni", la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Aree di particolare tutela: le aree comprese entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà, comprese le relative pertinenze, delle strutture ed edifici indicati al comma 8 art. 4 della l.r. 11/2001."»

2. All'allegato A della delibera al paragrafo "individuazione delle aree - localizzazioni consentite" le prime 3 righe sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree di particolare tutela è vietato ogni tipo di installazione di impianti di cui alla l.r. 11/2001."»

Ritenuto che i suddetti emendamenti appaiono contrastanti con le disposizioni della l.r. 11/2001, in quanto i criteri regionali, formulati secondo le indicazioni della Commissione III, verrebbero applicati a fattispecie già normate dalla stessa legge e pertanto escluse dalla regolamentazione della Giunta;

Ritenuto pertanto di non accogliere i medesimi emendamenti e quindi di confermare i criteri, come formulati nel richiamato allegato A), anche per le ulteriori motivazioni di seguito specificate.

I criteri regionali definiscono «aree di particolare tutela» quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, individuate per ciascuno dei suddetti recettori.

Tale definizione soddisfa la disposizione di cui all'art. 4,

comma 4, della l.r. 11/01, ai sensi del quale, per la formulazione dei criteri in oggetto, deve essere altresì tenuto conto dell'incidenza degli impianti rispetto agli ambiti indicati alla lettera a) del medesimo comma 4.

Infatti, rispetto alle «aree di particolare tutela», come sopra definite, i criteri dispongono, ai fini dell'installazione degli impianti, il non superamento del valore di 300 W di potenza al connettore d'antenna.

I medesimi criteri peraltro non possono essere riferiti al comma 8 dello stesso art. 4, il quale dispone espressamente il divieto di installazione di impianti in corrispondenza – e pertanto entro il perimetro – di specifici edifici e strutture, con relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. Infine, l'emendamento proposto dalla III Commissione Consiliare, concernente il divieto di installazione di ogni tipo di impianto nelle «aree di particolare tutela», contrasta con quanto stabilito al comma 7 del medesimo art. 4, laddove non è richiesta una specifica regolamentazione urbanistica per l'installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W.

Visti i commi 24 e 26 dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3.

Richiamata la l.r. 23 aprile 1996, n. 16, come successivamente modificata ed integrata.

Su proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», definiti nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A)

Criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi

Premessa

I seguenti criteri sono emanati in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

In base alla normativa vigente l'installazione degli impianti in oggetto deve tendere a minimizzare l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dagli impianti stessi.

Gli impianti collocati nelle aree definite conformemente ai criteri in oggetto devono comunque rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente e nella loro installazione deve essere, inoltre, fatto salvo il divieto sancito dal comma 8 dell'articolo 4 della suddetta legge regionale.

I criteri potranno essere soggetti a revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia.

Individuazione delle aree

Definizioni

a) Area 1: si definisce «Area 1» l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

b) Area 2: si definisce «Area 2» la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1.

c) Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

Modalità di individuazione delle aree

Il comune provvede a ripartire l'intero territorio comunale in Area 1 e Area 2 e a circoscrivere le aree di particolare tutela,

dandone comunicazione all'ARPA ai fini dell'attuazione del comma 9, dell'articolo 4, della citata legge regionale 11/01.

Localizzazioni consentite

Nelle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.

In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

È fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.

Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art. 20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema «infrastrutture a rete» (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle «linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (art. 30 delle Norme di Attuazione).

Installazione degli impianti

L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

[BUR20010138]

[5.1.2]

D.G.R. 11 DICEMBRE 2001 - N. 7/7360

L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei Piani di Vendita presentati ai sensi della legge 560/1993

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 6, concernente «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001», in particolare l'art. 3, comma 11 «..... omissis La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.»;

Viste le deliberazioni consiliari del 28 giugno 1994, n. V/1105, 26 giugno 1996, n. VI/286, 13 maggio 1997, n. VI/579, 20 maggio 1997, n. VI/595 e 29 settembre 1999, n. VI/1310, con le quali si approvavano e s'integravano i piani di vendita (P.d.V.) presentati dalle Amministrazioni interessate;

Viste le d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001 di sospensione dei Piani di Vendita delle ALER;

Deliberazione n.7351 del 11-12-2001 ALLEGATO A)

Criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi.

Premessa

I seguenti criteri sono emanati in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n.11.

In base alla normativa vigente l'installazione degli impianti in oggetto deve tendere a minimizzare l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dagli impianti stessi.

Gli impianti collocati nelle aree definite conformemente ai criteri in oggetto devono comunque rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente e nella loro installazione deve essere, inoltre, fatto salvo il divieto sancito dal comma 8 dell'articolo 4 della suddetta legge regionale.

I criteri potranno essere soggetti a revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia.

Individuazione delle aree

Definizioni

- a) Area 1: si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
- b) Area 2: si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1.
- c) Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

Modalità di individuazione delle aree

Il Comune provvede a ripartire l'intero territorio comunale in Area 1 e Area 2 e a circoscrivere le aree di particolare tutela, dandone comunicazione all'ARPA ai fini dell'attuazione del comma 9, dell'articolo 4, della citata legge regionale 11/01.

Localizzazioni consentite

Nelle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n.11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.

In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n.11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n.11.

E' fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.

Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art.20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema "infrastrutture a rete" (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (art.30 delle Norme di Attuazione).

Installazione degli impianti

L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

Modifiche apportate alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" dalla legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative".

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2002 - N. 4

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.

Art. 3

(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

...
...

12. Alla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti dai impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 8 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

8. E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.";

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Impianti temporanei per la telefonia mobile)

1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.

2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.

[BUR2002023]

[5.3.4]

LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2002 - N. 12

Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lett. a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione)

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Fino alla data di cui al comma 1 è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco-giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 giugno 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/519 del 4 giugno 2002)